



Azienda Ospedaliera
San Gerardo

Servizio di Prevenzione e Protezione
U.O. Medicina Occupazionale ed Ambientale

OPUSCOLO INFORMATIVO

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

**AZIENDA OSPEDALIERA
S. GERARDO DEI TINTORI - MONZA**
INFORMAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE

art.11 comma 1 D.L.vo 26/03/2001 n. 151

*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8.3.00 n.53"*

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
RISCHIO BIOLOGICO	6
RISCHIO CHIMICO	8
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI	10
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	10
LAVORO SU TRE TURNI	12
TABELLE E PROCEDURE IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI	14

INTRODUZIONE

Il presente documento affronta il tema della tutela della salute delle "lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" – di seguito denominate "lavoratrici madri" – in servizio presso il Presidio Ospedaliero S. Gerardo di Monza

Nell'introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge:

"La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L'equilibrio ormonale è molto sensibile e l'esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza."

"Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile."

Le norme legislative sulla tutela delle "lavoratrici madri" fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e durata dell'esposizione, al fine di potere:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle "lavoratrici madri",
- definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento al seno: l'esposizione della lavoratrice madre a queste mansioni o agenti di rischio è vietata. Alcuni di questi divieti si ripetono nei diversi elenchi, altri sono stati meglio definiti dalle recenti direttive comunitarie. Nel proseguo del presente documento vengono riportate le mansioni e gli agenti di rischio pertinenti il settore sanitario, compresi negli elenchi dei lavori incompatibili.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento principale è delineato come segue:

- **Art. 37 della Costituzione:** speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.
- **DPR 303/56 tabella all. Art.33** (lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive, e periodiche)
- **DPR 1024/65 allegati n°4,5** (lavori a rischio di silicosi e asbestosi)
- **DPR 336/94** (nuove tabelle delle malattie professionali per l'industria e l'agricoltura).
- **L. 30/12/71 n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" e successive modifiche (abrogata dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 9/12/77 n. 903 lettera c del comma 2 dell'art.5 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"** in merito al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto
- **Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90** riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all'avanzato stato di gravidanza (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne)
- **D.L.vo 19/9/94 n. 626** sostituisce l'art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56, prevedendo che "Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate".
- **D.L.vo 17/3/95 n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom...in materia di radiazioni ionizzanti", art. 69 (abrogato dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **D.L.vo 25/11/96 n. 645 "Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" (abrogato dall'art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 5/2/99 n. 25 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1998", art. 17:** ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni.
- **D.L.vo 4/8/99 n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" art.15:** lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **L. 8/3/00 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" art.12 commi 2,3**
- **Circolare INPS 6/6/00 n. 109 "Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"** fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell'astensione obbligatoria,

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

dispone che l'esercizio di tale facoltà è subordinato all'attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest'ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria.

- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43 avente per oggetto l'art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e puerperio della donna lavoratrice** chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l'immediata applicabilità della norma in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.
- **D.L.vo 18/8/2000 n.262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n°345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n°128"** integrazione dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **D.L.vo 26/3/2001 n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art.15 delle legge 8/3/2000 n.53"**: testo unico di riferimento in materia di tutela delle lavoratrici madri, soprattutto in riferimento agli allegati A (lavori faticosi, pericolosi ed insalubri), B (lavori vietati) e C (valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e misure di prevenzione e protezione da adottare).

CAPO II – Tutela della salute della lavoratrice

Art.6 – Periodo tutelato → tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi di età del figlio per le donne che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti (tutela estesa alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento)

Art.7 – Lavori vietati → trasporto/sollevamento pesi, lavori pericolosi/faticosi ed insalubri (vedi allegati A, B)

Art.11 – Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici → in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C ... individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Obbligo di informazione alle lavoratrici ed ai loro RLS sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate

CAPO III – Congedo di maternità

Art.16 – Divieto di adibire al lavoro le donne → durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto

Art.17 – Estensione del divieto.

Anticipazione a tre mesi dalla data presunta del parto → quando le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (lavori da determinarsi con decreti ministeriali)

Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (vedi Allegato n°2: Procedure da attivare in materia di tutela delle lavoratrici madri):

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni

- **D.L.vo 02/02/2002 n. 25 "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"**

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE "LAVORATRICI MADRI" NELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Per una corretta valutazione dei rischi risulta essenziale considerare la reale situazione lavorativa, nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice e dei relativi fattori di rischio; bisogna inoltre valutare se la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, individuandone il corrispondente riferimento legislativo specifico. A questo proposito è necessario sottolineare – come richiamato anche in diverse linee guida elaborate da regioni o enti di controllo - che le norme di riferimento sono piuttosto complesse e possono indurre ad errate valutazioni del rischio, determinando provvedimenti non necessari, o sottovalutando condizioni reali di rischio con conseguenze negative per la lavoratrice. In molti settori lavorativi infatti è facile sovrapporre la reale mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio, mentre in altri non risulta automatico ed è quindi necessario fare ulteriori considerazioni.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione per i fattori di rischio più frequentemente riscontrabili negli ambienti sanitari. Come accennato in precedenza, per molti di questi fattori risulta difficile ricorrere all'automatica applicazione delle tabelle della normativa, in quanto presentano elevati margini di interpretazione soggettiva.

Per ogni fattore di rischio considerato vengono anche riportati i principali riferimenti normativi.

Nell'esposizione seguente viene fatto ampio riferimento alle linee guida predisposte da alcune regioni ed al Comunicato del 05 Ottobre 2000 numero COM (2000) 466 della Commissione Europea sulle *linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento* (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)

Nelle tabelle conclusive si riporta l'elenco dei fattori di rischio valutati nella struttura sanitaria in esame, con l'indicazione delle misure di prevenzione da adottare per le lavoratrici madri nelle diverse situazioni.

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è definito nel D.L.vo 626/94 dall'esposizione ad agenti infettivi compresi nei gruppi 2, 3 e 4. Questo rischio sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi come rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni.

Tutte le attività che espongono al contatto con liquidi biologici negli ospedali, case di riposo, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc., ipotizzano una condizione di rischio che risulta tuttavia di difficile quantificazione.

Il contatto con sangue e fluidi corporei può avvenire in seguito a procedimenti medici e chirurgici, come ad esempio nel prelievo e analisi del sangue o di altri fluidi corporei, nel maneggiare materiali di scarto contaminati (per esempio guanti, biancheria, bende, copriabiti di protezione, ecc.) o l'aspirazione delle vie aeree, durante il travaglio ed il parto. L'esposizione solitamente avviene a causa di procedimenti inadeguati di controllo delle infezioni.

In base agli orientamenti interpretativi della Regione Lombardia le attività sanitarie – con esclusione dei laboratori di analisi microbiologiche - sono attività che non comportano

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

deliberata intenzione di operare con agenti biologici. In queste attività vi è rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici. Per quanto riguarda le attività sanitarie con elevato rischio potenziale, sulla base delle manovre più o meno invasive praticate ed alla tipologia di pazienti assistiti, possono essere individuate alcune aree a rischio elevato (Isolamento - Mal.infettive, Nefrologia-Dialisi, Anatomia Patologica, Pronto Soccorso, Chirurgie ad alta invasività).

Per questi ambienti la valutazione del rischio viene basata sulla verifica dell'esistenza ed attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione incidenti, la decontaminazione ambientale, la presenza di protocolli di profilassi immunitaria. Questi rappresentano gli unici interventi efficaci per limitare le conseguenze dell'evento accidentale pericoloso e dei possibili rischi per la salute ad esso conseguenti

Ai fini della presente valutazione dei rischi bisogna considerare che, qualora si sviluppi una malattia infettiva, questa può agire negativamente sulla gravidanza:

- influenzando negativamente il decorso della gravidanza;
- dando ripercussioni sfavorevoli a carico dell'embrione o del feto;
- i farmaci utilizzati possono danneggiare il feto
- i rialzi febbrili possono compromettere il normale decorso della gravidanza determinando pericolo di aborto o di parto prematuro.

Inoltre la malattia infettiva può presentare, durante la gravidanza, un decorso più grave.

Traendo spunto, per la valutazione del rischio da contaminazione biologica in ambito sanitario, dalla classificazione secondo Fleming delle manovre ad alto, medio e basso rischio, graduate per l'esposizione a HIV, ma che possono essere ritenute valide anche per altri microrganismi quali HBV, HCV, TBC, ecc..., si è elaborata la seguente classificazione ai fini della valutazione del rischio in esame per le lavoratrici madri:

MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA (D.L.vo 151/2001 allegato C punto 2)

A) Manovre ad alto rischio con divieto assoluto per le donne gravide:

1. incanalazione delle vie arteriose
2. esecuzione prelievi arteriosi
3. angiografia
4. introduzione di sonda di blackmore
5. riscontri autoptici
6. interventi chirurgici in sala operatoria, sala parto e pronto soccorso
7. attività chirurgica comportanti: endoscopie, aspirazioni endobronchiali, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheostomie, cambio di cannule tracheostomiche, punture esplorative ed evacuative in cavità di organi
8. attività di laboratorio comportanti:
 - manipolazione rifiuti biologici;
 - manutenzione di strumenti con sezioni che entrano in contatto con materiali biologici;
 - effettuazione esami sierologici di microrganismi trasmessi per via parenterale (HBV, HCV, HIV);
 - manipolazione di campioni biologici (liquor, sangue, ecc.) per la ricerca di antigeni;
 - semina di campioni biologici nei terreni di coltura;
 - allestimento dei preparati microscopici dai campioni biologici

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

- manipolazione di campioni biologici per la ricerca microscopica e colturale di micobatteri;
- manipolazione di campioni biologici per l'esecuzione di indagini virologiche e parassitologiche;
- colorazione e lettura dei preparati microscopici

B) Manovre a rischio con obbligo d'uso di idonei dpi e dispositivi di protezione collettivi

1. prelievi venosi
2. incannulamento di vie venose centrali e periferiche
3. svuotamento dei contenitori contenenti liquidi organici
4. medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere da decubito
5. effettuazioni di esami di laboratorio

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI

- I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (D.L.vo 1515/2001 allegato A punto 1);
- Esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione (D.L.vo 151/2001 allegato B punto 2)

RISCHIO CHIMICO – D.L.vo 25/02

Nell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza risulta in corso da diversi anni l'attività di costante aggiornamento della valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, attività dalla quale derivano i provvedimenti migliorativi di prevenzione e protezione ed il programma di sorveglianza sanitaria attuati nell'Azienda. Questa attività risulta conforme alle più recenti prescrizioni in materia di rischio chimico introdotte col Decreto Legislativo n. 25 del 2/2/02, sia per quanto attiene gli aspetti particolari di valutazione del rischio indicati all'art. 72-quater che per quanto attiene l'adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione e protezione.

La suddetta attività viene correntemente esplicata mediante la predisposizione ed il periodico aggiornamento di documenti di valutazione inerenti gli specifici fattori di rischio chimico che, nel loro insieme, coprono tutti i fattori di rischio chimico presenti nell'ambito ospedaliero. In particolare la valutazione del rischio chimico si compone dei seguenti documenti:

- **Parte generale del Documento di Valutazione dei Rischi:** in esso sono affrontati sinteticamente tutti i fattori di rischio, per ciascuno dei quali vengono fornite le informazioni sugli ulteriori approfondimenti specifici di valutazione;
- **Valutazione dei rischi chimici nei laboratori di analisi:** i laboratori sono gli ambienti dove si rileva la maggior presenza di sostanze chimiche; la valutazione del rischio si impernia sull'inventario delle sostanze chimiche presenti, sulle informazioni relative alla pericolosità delle stesse e sulla modalità di manipolazione, informazioni necessarie per la definizione del livello di esposizione;
- **Valutazione dei rischi chimici da esposizione a glutaraldeide (disinfettante, sterilizzante a freddo):** valutazione del rischio chimico impostata, secondo i principi dell'igiene, sulla valutazione delle caratteristiche della sostanza e sull'analisi delle modalità

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

di esposizione e sulla verifica della correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate;

- **Valutazione dei rischi chimici da esposizione a farmaci pericolosi (chemioterapici):** valutazione del rischi chimico impostata, secondo i principi dell'igiene, sulla valutazione delle caratteristiche della sostanza e sull'analisi delle modalità di esposizione e sulla verifica della correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- **Valutazione dei rischi chimici da esposizione a gas anestetici:** questa valutazione comprende le necessarie determinazioni analitiche strumentali atte alla verifica del non superamento dei valori limite di esposizione stabiliti dalle norme nazionali e regionali;
- **Definizione e valutazione dei profili di rischio specifico per ogni mansione:** ogni dipendente viene inserito in uno specifico profilo di rischio definito in funzione dell'analisi della mansione del singolo dipendente, ivi compreso l'esposizione a sostanze chimiche;
- **Definizione ed attuazione del programma di sorveglianza sanitaria in relazione allo specifico profilo di rischio;**

Dalla valutazione effettuata sui singoli agenti di rischio chimico in uso presso l'Ospedale, si evince che il rischio chimico risulta controllato in tutte le aree e attività in cui esso è presente, sia rispetto ai limiti di esposizione fissati dalle specifiche norme o dagli organismi scientifici internazionali, che rispetto all'idoneità delle procedure adottate per il contenimento del rischio stesso.

L'Azienda Ospedaliera S. Gerardo prosegue nel continuo approfondimento e miglioramento dell'attività di gestione e controllo dei fattori di rischio chimico in ottemperanza agli obblighi disposti dal D.Lvo 25/02, anche mediante la riorganizzazione dei documenti prodotti, atta a consentirne ed agevolarne la lettura alla luce della più recente norma.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI

- D.L.vo151/2001 Allegato A punto b): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto a lavori indicati nella tabella del DPR 303/56 per i quali vige l'obbligo delle visite mediche;
- D.L.vo151/2001 Allegato A punto c): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto a lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi;
- D.L.vo 151/2001 Allegato A punto a): esposizione a prodotti chimici di cui al D.L.vo 345/99 e D.L.vo 262/2000

Particolare attenzione va posta alle sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

1. Sostanze e preparati classificati come nocivi (Xn)

R39: pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R40: possibilità di effetti irreversibili

R42: può provocare sensibilizzazione mediante inalazione

R43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R45: può provocare il cancro

R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R47: può provocare malformazioni genetiche

R49: può provocare il cancro per inalazione

R60: può ridurre la fertilità

R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati

R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R64. possibile rischio per i bambini allattati al seno,

2. Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi)

R42: può provocare sensibilizzazione mediante inalazione

R43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

- D.L.vo 151/2001 Allegato B comma 2a): agenti chimici, Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano
- D.L.vo 25/02.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

“Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; sono state pertanto impartite particolari disposizioni per limitare l'esposizione della gestante e del nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Del pari, sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro.”

In ospedale l'eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla occasionale e rara dispersione di raggi X dalle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ed alla emissione di radiazioni da pazienti trattati con radionuclidi. L'ambiente ospedaliero è generalmente ben protetto, mediante particolari accorgimenti strutturali e controlli dosimetrici del personale esposto.

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti (NIR), l'ambiente sanitario presenta una grande varietà di applicazioni. Accanto agli apparati per diatermia a radiofrequenze (RF) e microonde (MW), esistono varie sorgenti di radiazione visibile ed ultravioletta, laser, **campi magnetici statici connessi ad apparecchi di risonanza magnetica (NMR)**.

Con riferimento alle radiazioni non ionizzanti le direttrici CE recitano: “non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici, comprese quelle associate a una terapia a onde corte, alla saldatura di materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.” “È consigliabile ridurre l'esposizione mediante misure in materia di salute e sicurezza.”

Data anche l'incertezza sugli effetti dell'esposizione in condizioni normali ed in gravidanza, quale misura di prevenzione dei rischi per la lavoratrice madre, si adotta il divieto di utilizzo di apparecchiature generatrici di NIR nel periodo di gestazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI:

- D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 1 / allegato A punto d): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto ad attività in zone classificate o comunque che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.;
- D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 2: divieto di adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio da contaminazione;
- Decreto Ministero della Sanità n°51/91: non possono essere adibite ad operazioni nelle zone ad accesso controllato né al rabbocco dei liquidi criogenici nelle donne in gravidanza

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E POSTURE INCONGRUE

Per quanto riguarda le considerazioni generali su questo fattore di rischio, si riporta quanto indicato nelle citate Direttrici CE: “La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità (Direttrici CE)."

Ai fini della valutazione dei rischi nelle strutture sanitarie è opportuno considerare che, per la popolazione lavorativa non in gravidanza, valgono le seguenti osservazioni:

- fra le popolazioni lavorative il mal di schiena rappresenta una delle prime cause di assenza per malattia e/o infortunio sul lavoro; nello specifico gli "infermieri" rappresentano la seconda categoria con maggior prevalenza di disturbi muscoloscheletrici che si manifestano prevalentemente nei primi dieci anni di attività;
- nelle strutture sanitarie " il mal di schiena" rappresenta la patologia prevalente (circa 70%) per le richieste di idoneità alla mansione da parte degli operatori sanitari; tale richieste risultano essere sempre più numerose e rappresenteranno nel tempo un problema rilevante alla luce anche del progressivo differimento dell'età pensionabile.

Da quanto appare chiaro che il livello di rischio connesso alla movimentazione carichi per le lavoratrici madri nelle strutture sanitarie è da ritenersi elevato, soprattutto in quei reparti con prevalenza di soggetti non/parzialmente autosufficienti.

Dal punto di vista della valutazione analitica del rischio, le indicazioni regionali sottolineano la non applicabilità dei metodi classici (NIOSH, NIOSH modificato).

Quali misure di prevenzione per le lavoratrici madri, fermo restando i divieti imposti dalle norme e di seguito riportati, si ritiene opportuno porre una limitazione al peso dei carichi movimentati in forma non occasionale (frequenza di sollevamento massimo di 1 volta ogni 5 minuti per non più di 2 ore durante il turno lavorativo) secondo quanto riportato nella figura n. 1.


Per quanto riguarda le posture incongrue si intendono quelle posizioni di lavoro fisse mantenute nel tempo (es. ortostatismo prolungato) e quelle posizioni con movimenti ripetuti della colonna particolarmente affaticanti (flessioni, torsioni della colonna dorso-lombare). Queste posture non devono essere assunte dalle lavoratrici madri, che devono avere la possibilità sul luogo di lavoro di effettuare cambi posturali agevoli, e di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI

- D.L.vo 151/2001 art. 7: divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi;
- D.L.vo 151/2001 Allegato A voce G): divieto di effettuare lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

FIGURA 1

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI



LAVORO SU TRE TURNI

Per quanti riguarda le considerazioni generali su questo fattore di rischio, si riporta quanto indicato nelle citate Diretrici CE: "Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni e il lavoro notturno possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tuttavia, l'affaticamento, mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione dell'orario di lavoro (comprese le disposizioni in materia di intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici gestanti o puerpere." "Può essere necessario adeguare temporaneamente gli orari e le altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause nonché modificare la tipologia e la durata dei turni, al fine di evitare rischi. Per quanto riguarda il lavoro notturno, un'attività diurna dovrebbe essere possibile a titolo sostitutivo per le donne gestanti."

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI

L. 5/2/99 n. 25/ D.L.vo 151/2001 art. 53 - Per quanto attiene le lavoratrici madri, viene stabilito quanto segue:

- E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

- Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
 - a. dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
 - b. dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
 - c. dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi.

TABELLE E PROCEDURE IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

Nella TABELLA in **allegato n°1** sono indicati i rischi, le mansioni implicate, il periodo tutelato, le normative di riferimento e le prescrizioni previste.

Infine al fine di migliorare l'aspetto organizzativo nella gestione del problema si suggerisce l'adozione di procedure con relativa modulistica in merito alla comunicazione da parte della lavoratrice di stato di gravidanza e alle segnalazioni che devono essere effettuate dalle Aziende Sanitarie all'Ispettorato del Lavoro (**allegato n°2**)

Allegato 1: Fattori di Rischio, mansioni implicate e prescrizioni per le lavoratrici madri dell’A.O. S. Gerardo di Monza

1. AGENTI FISICI					
Fattore di Rischio	Mansione/i	Servizio	Periodo Tutelato	Riferimenti	Prescrizioni
Radiazioni ionizzanti (Categoria A)	Medici	-Radiodiagnostica -Cardiologia: emodinamica e studi elettrofisiologici -Urologia: ambulatorio con attività radiologica -Ortopedia -Endoscopia e fisiopatologia dig. -Chirurgia III : posizionamento filtri endocavali -Chirurgia della mano	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l’effettuazione della attività
Radiazioni ionizzanti (Categoria A)	Infermieri	-Radiodiagnostica -Cardiologia-UCC: emodinamica e studi elettrofisiologici -Urologia: ambulatorio con attività radiologica - pronta disponibilità -Ortopedia: sala gessi (attività continuativa) e sala operatoria -Endoscopia e fisiopatologia dig.: attività radiologica continuativa	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l’effettuazione della attività
Radiazioni ionizzanti (Categoria A)	Tecnici sanitari di Radiologia Medica (TSRM)	-Radiodiagnostica	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l’effettuazione della attività

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Radiazioni ionizzanti (Categoria B)	Medici	-Cardiologia -Odontostomatologia -Urologia -Anestesia e rianimazione -Chirurgie I-II-III -Chirurgia toracica -Neurochirurgia -Patologia Neonatale: attività in Med. Nucleare -Specializzandi aree a rischio da R.I.	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l'effettuazione della attività
Radiazioni ionizzanti (Categoria B)	Infermieri	-Unità Cardio Coronarica -Urologia: pronta disponibilità -Ortopedia: sala gessi (attività occasionale) -Endoscopia e fisiopatologia dig.: attività radiologica occasionale -Anestesia e rianimazione: degenza e sale operatorie -Blocchi operatori (C-D-E)	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l'effettuazione della attività
Radiazioni ionizzanti (Categoria B)	Ausiliari	-Radiodiagnostica -Cardiologia: laboratorio di emodinamica -Ortopedia: sala gessi	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/2001 art. 8	-Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate durante l'effettuazione della attività
Radiazioni non ionizzanti	Personale sanitario addetto RNM Personale addetto Marconiterapia Radarterapia	-Radiodiagnostica: Risonanza Magnetica -Fisioterapia	Gestazione (con particolare attenzione per il I trimestre)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) DM 02.08.1991	- Divieto di utilizzo delle attrezzature con produzione di radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Rumore (>80dB Lep, d)	Addetti officine	-Servizio Tecnico	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 345/99 (All. 1)	-Divieto di utilizzo attrezzature rumorose (L eq > 80 dBA) -Divieto di stazionamento negli ambienti con attrezzature rumorose (L eq > 80 dBA)
Stress termico	Add. lavanderia Stiratrici Add. cucine	-Serv. Lavanderia -Serv. Guardaroba -Serv. Cucine (in appalto)	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01)	-Divieto di stazionamento vicino a fonti di calore
Movimentazione manuale dei carichi	Infermieri Ausiliari Tecnici Riabilitazione Fisica	-Rep.di Degenza -Sale Operatorie -Servizi riabilitazione	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/01 art. 7 c. 1	-Divieto di MMC superiori a 6-8 kg. a meno che si utilizzino ausili appropriati (es. sollevatori) -Divieto di azioni di spinta e/o tiro (es. lettini, carrozzine, ecc.)
Movimentazione manuale dei carichi	Add. lavanderia Add. guardaroba Magazzinieri Add. officine Ausiliari Add. cucine	-Serv. Lavanderia -Serv. Guardaroba -Magazzini economici, Magazzino Presidi, Magazzino Farmacia -Servizio Tecnico -Radiologia e Radioterapia -Serv. Cucine (in appalto)	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/01 art. 7 c. 1	-Divieto di MMC superiori a 6-8 kg. a meno che si utilizzino ausili appropriati -Divieto di azioni di spinta e/o tiro (es.: carrelli)
Posture incongrue prolungate	Anestesiste Infermiere Amministrative	-Blocco operatorio -Attività di sportello	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 151/01 art. 7 c. 1 D.L.vo 151/01 All. A p. G	-Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario -Divieto di posizioni obbligate particolarmente affaticanti

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Rischio infortunistico (colpi, movimenti, aggressioni, etc.)	Personale sanitario di assistenza Educatori Tecnici riab. psichica	-Psichiatria e Neuropsichiatria -Neurologia (assistenza malati coreici e parkinsoniani) -Geriatrics -Pronto Soccorso -Servizi Territoriali D.S.M.	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01)	-Divieto di effettuare compiti di assistenza diretta
--	--	---	------------	--	--

2. LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI

Fattore di Rischio	Mansione/i	Servizio	Periodo Tutelato	Riferimenti	Prescrizioni
Lavoro su 3 turni	Medici Infermieri Infermieri Ausiliari Medici radiologi T.S.R.M. Laboratoristi Autisti	-Degenze -Blocco operatorio -Radiologia -Servizi di laboratorio -Servizi economici	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 art. 53 c.1 D.L.vo 151/01 art. 53 c.2	-Divieto di effettuazione del turno notturno, anche in reperibilità - Non obbligo a prestare il lavoro notturno nei casi specificati per: a. la lavoratrice madre di un figlio di età < a 3 anni b. la lavoratrice che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età < 12 anni
Lavori di assistenza	Ausiliari	-Malattie infettive -Pneumologia -Psichiatria -Neurologia	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 all. A p.L	-Divieto di effettuare compiti di assistenza

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Lavori di assistenza e cura	Medici Infermieri	-Malattie infettive -Pneumologia -Psichiatria -Neurologia	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 all. A p.L	-Divieto di effettuare compiti di assistenza diretta -Divieto di somministrare terapie
Spostamenti interni ed esterni continui	Pedoni Fattorini Autisti	-Servizio Infermieristico -Ufficio Economale	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01)	-Divieto di compiti che prevedono spostamenti interni/esterni alla struttura ripetuti (>4 ore continuative a turno)

3. AGENTI BIOLOGICI

Fattore di Rischio	Mansione/i	Servizio	Periodo Tutelato	Riferimenti	Prescrizioni
[Toxoplasma] * Virus della rosolia * <i>L'attività di assistenza non è un'attività a rischio di infezione da toxoplasma in quanto la modalità di trasmissione è esclusivamente per via orofecale e/o alimentare</i>	Personale sanitario di assistenza	-Reparti di degenza (spt. Pediatrie) -Laboratorio Analisi, Laboratorio di Microbiologia	Gestazione	D.L.vo 151/01 All. B punto A 1b	-Divieto di esposizione occasionale e stabile per i soggetti non immunizzati

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Agenti Biologici (gruppi 2-3-4)	Personale sanitario di assistenza	-Malattie Infettive -Reparti intensivi (Rianimazione, B.O. Dialisi, Neonati Patologici, Pronto Soccorso) -Altri Reparti di Degenza	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01)	-Divieto di effettuazione di compiti con alto rischio di esposizione ad agenti biologici, in base ai meccanismi di trasmissione. (vedi punto A) -Obbligo d'uso di DPI in compiti a rischio di esposizione ad agenti biologici (vedi punto B)
	Personale sanitario di laboratorio	-Laboratorio Analisi -Microbiologia -Emotrasfusionale			

MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

A.MANOVRE AD ALTO RISCHIO CON DIVIETO ASSOLUTO PER LE DONNE GRAVIDE:	
- incannulazione delle vie arteriose	- riscontri autoptici
- esecuzione prelievi arteriosi	- interventi chirurgici in sala operatoria, sala parto e pronto soccorso
- angiografia - introduzione di sonda di blackmore	- attività chirurgica comportanti: endoscopie, aspirazioni endobronchiali, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheostomie, cambio di cannule tracheostomiche, punture esplorative ed evacuative in cavità di organi
B.MANOVRE A RISCHIO CON OBBLIGO D'USO DI IDONEI DPI e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI	
- prelievi venosi	- medicazioni di ferite chirurgiche
- incannulamento di vie venose centrali e periferiche	- ulcere da decubito
- svuotamento dei contenitori contenenti liquidi organici	- effettuazioni di esami di laboratorio

4. AGENTI CHIMICI					
Fattore di Rischio	Mansione/i	Servizio	Periodo Tutelato	Riferimenti	Prescrizioni
Gas anestetici Protossido d'Azoto Isoflurano, Enflurane	Infermieri Medici Chirurghi Ausiliari	- Blocco operatorio	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 All. A p.B (DPR 303/56) D.L.vo 25/02	-Divieto di esposizione a gas anestetici nei Blocchi Operatori
Antiblastici	Infermieri	-Reparti Oncologici -Ematologia pediatrica e adulti -Pediatria -Radioterapia	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 345/99 art. 15 D.L.vo 25/02	-Divieto di effettuare compiti con manipolazione di farmaci antiblastici
Antivirali	Medici Infermieri	-Pediatria -Patologia Neonatale -Malattie Infettive	Gestazione	Valutazione del rischio (all. C D.L.vo 151/01) D.L.vo 25/02	-Divieto di effettuare compiti con somministrazione e/o assistenza a terapie con antivirali
Formaldeide e derivati (formalina)	Personale sanitario di assistenza e di laboratorio	-Anatomia Patologica -Laboratorio Analisi -Tanatologico -Dialisi	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 All. A p.B (DPR 303/56) D.L.vo 345/99 art. 15 D.L.vo 25/02	-Divieto di effettuare compiti con fissazione pezzi anatomici -Divieto di utilizzo delle attrezzature di disinfezione

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Gluataraldeide	Personale sanitario di assistenza	-Ambulatori di Endoscopia -Sala Operatoria -Poliambulatori -Radiologia -Reparti di Chirurgia	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 All. A p.B (DPR 303/56) D.L.vo 345/99 art. 15 D.L.vo 25/02	- Divieto d'uso di glutaraldeide nelle operazioni di disinfezione/ sterilizzazione apparecchi a fibre ottiche
Solventi	Personale sanitario di assistenza e di laboratorio Add.cucine Add.manuten.	-Anatomia Patologica -Laboratorio analisi -Serv. Cucine (in appalto) -Manutenzione e impianti	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto)	D.L.vo 151/01 All. A p.B (DPR 303/56) D.L.vo 25/02	- Divieto di esposizione diretta e indiretta a solventi
Sostanze etichettate R40, R45, R46, R47 (vedi allegato 1.1)	Tecnici di laboratorio	-Laboratorio analisi	Gestazione	D.L.vo 345/99 art. 15 D.L.vo 25/02	-Divieto di utilizzo dei kit di laboratorio contenenti tali sostanze
Sostanze etichettate R61, R63, R64 (vedi allegato 1.1)	Tecnici di laboratorio	-Laboratorio analisi	Gestazione Puerperio/Allattamento (fino a 7 mesi dal parto) per le sostanze etichettate R64	D.L.vo 345/99 art. 15 D.L.vo 25/02	-Divieto di utilizzo dei kit di laboratorio contenenti tali sostanze
N.B.: I disinfettanti a base di mercurio e derivati (mercuriocromo, etc.) e l'Ossido di Etilene (Centrale di sterilizzazione) allo stato attuale non sono utilizzati					

ELENCO SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI IN LABORATORIO (con frasi di rischio)

R40 può causare danni irreversibili		R45 può essere cancerogeno (sostanze giacenti non utilizzate)	
Cloroformio	reagente puro	Ligroina	reagente puro
Diclorometano	reagente puro	Tioacetamide	reagente puro
Alluminio per cromatografia		Acilamide	reagente puro
Tiourea	reagente puro	Benzene	reagente puro
Blu di bromo timolo		Dicloroetano	reagente puro
Carbonio tetracloruro	reagente puro	Naftilamina	reagente puro
Fenoftaleina	reagente puro	Colorante azoico	
Ferro cloruro 6-idrato	reagente puro		
M-Dinitrobenzene	reagente puro		
Manganese solfato	reagente puro		
Nitroso 1-2-naftolo	reagente puro		
Platino cloruro	reagente puro		
R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie		R47 può provocare malformazioni genetiche	
Acilamide	reagente puro	non sono state rilevate sostanze chimiche con la presente frase di rischio	
Colorante azoico	reagente puro		
Fenilidrazina cloruro	reagente puro		
Idrazina	reagente puro		
Violetto cristalli	reagente puro		
R61 può danneggiare i bambini non ancora nati		R63 possibile rischio per i bambini non ancora nati	
Dimetilformamide	reagente puro	Sodio tetraborato anidro	reagente puro
Litio Carbonato	reagente puro	Timolo	reagente puro
Piombo Nitrato	reagente puro		
Potassio iodato	reagente puro	R64 possibile rischio per bambini allattati al seno	
Potassio ioduro	reagente puro	Litio carbonato	reagente puro

Allegato n°2: Procedura da attivare in caso di gravidanza a tutela delle lavoratrici

In caso di gravidanza non a rischio

Nel caso di gravidanza **non** a rischio, cioè qualora **non** sussistano gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) attestate da certificato del medico specialista ginecologo, la lavoratrice **non** deve fare alcuna comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

Per l'applicazione delle previste misure di tutela della gravidanza la lavoratrice, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. Informare, l'Azienda Ospedaliera, compilando lo specifico modulo "Comunicazione stato di gravidanza ai sensi del D.L.vo 151/01 (art. 6 c.1 e art. 8 c.2)".

Il modulo deve essere controfirmato dal superiore diretto e da questi tempestivamente recapitato all'Ufficio Protocollo Generale (sito in Villa Serena, Nuovo Osp. - Monza) che rilascia copia con timbro per ricevuta per la lavoratrice.

Eventi sfavorevoli manifestatisi in dipendenza di omissioni o ritardi nella comunicazione non ricadranno a carico dell'Ente.

Si ricorda che la comunicazione dello stato di gravidanza non appena accertato, è "obbligatoria per legge" per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti classificate nelle categorie A o B.

2. La lavoratrice che ha provveduto alla comunicazione del proprio stato di gravidanza, sarà esonerata dalle mansioni a rischio da parte del diretto superiore e sarà convocata a visita dal Medico Competente. Il Medico Competente esprimerà giudizio all'Ente in merito alle misure preventive e protettive previste a tutela della maternità e del nascituro, tenuto anche conto della specifica mansione svolta dalla stessa.
3. La Direzione Sanitaria - per il personale sanitario - e la Direzione Amministrativa - per il personale non sanitario e/o amministrativo -, sulla base del giudizio del Medico Competente, adotterà uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) se la mansione già svolta è compatibile con lo stato di gravidanza: adozione di eventuali misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata (es. limitazione all'esecuzione di alcuni compiti a rischio, fino a modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro);
 - b) se la mansione già svolta **non** è compatibile con lo stato di gravidanza: spostamento ad una mansione non a rischio (vedi Tabella 1 - SPP-DA-108);
 - c) nel caso di impossibilità dello spostamento della lavoratrice nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera:
l'Azienda Ospedaliera darà comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo tutelato in attuazione dell'art. 17 del D.L.vo 151/01.
4. Due mesi prima della data presunta del parto ha inizio il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro salvo l'applicazione, nelle forme previste, dell'istituto della flessibilità del congedo di maternità (art. 20 del D.L.vo 151/01).

In caso di gravidanza a rischio

1. In caso sussistano gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) attestate da certificato del medico specialista ginecologo, recante la settimana di gestazione e la data presunta del parto, la lavoratrice può usufruire dell'interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria.
2. **Solo** in questo caso la lavoratrice deve inoltrare all'Ispettorato del Lavoro istanza di astensione anticipata dal lavoro. L'Ispettorato del Lavoro invierà le proprie determinazioni alla lavoratrice ed al datore di lavoro.


Rientro al lavoro da malattia o dopo il periodo di astensione obbligatoria

1. Nel caso di rientro da malattia, la lavoratrice che ha provveduto alla comunicazione del proprio stato di gravidanza si deve presentare - per immediata visita di controllo - presso la

LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Medicina Occupazionale ed Ambientale; quest'ultima esprimerà giudizio all'Ente in merito alle misure preventive e protettive da adottarsi.

2. Qualora la lavoratrice rientri al lavoro subito dopo il periodo di astensione obbligatoria (fine 3° mese dalla data del parto), previo parere della Medicina Occupazionale ed Ambientale, viene destinata dall'Azienda Ospedaliera ad una mansione compatibile con il suo stato.

 Azienda Ospedaliera San Gerardo Servizio di Prevenzione e Protezione	Modulo COMUNICAZIONE STATO DI GRAVIDANZA AI SENSI DEL D.L.VO 151/01 (art. 6 c.1 e art. 8 c.2)	REV. 02	Pag. 1 / 1
		SPP-MA-020	

Mod. 1

- Alla Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori
Via Pergolesi n. 33 - 20052 Monza – (MI)

Monza, _____

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____ e
residente a _____ in Via/P.za _____
dipendente di codesto Ente con mansioni di _____ presso il
P.O. San Gerardo , E. Bassini , Presidio Territoriale , U.O./Servizio di _____
radioesposta si no , comunica di essere gravida alla _____ settimana di gestazione come da
documentazione allegata.

Distinti saluti.

Firma della dipendente _____

Firma del diretto superiore _____

N.B.: A seguito della presente comunicazione il diretto superiore in qualità di preposto, dovrà, se necessario, adottare i primi provvedimenti cautelativi nei confronti della lavoratrice. L'esito definitivo delle valutazioni conseguenti la presente istanza sarà comunicato all'interessata con nota della U.O. Medicina Occupazionale ed Ambientale.

.....
La presente comunicazione viene inviata dall'Ufficio Protocollo a:

Direzione di Presidio San Gerardo E. Bassini Presidio Territoriale
che inoltrano al

Direttore dell'U.O. di _____ ,

oppure, solo per personale sanitario non medico, al

Responsabile Direzione I.T.R. San Gerardo E. Bassini

che inoltrano al

Coord. Infermieristico/Tecnico U.O. di _____

U.O. Medicina Occupazionale ed Ambientale San Gerardo E. Bassini

U.O. Fisica Sanitaria (**solo per personale radioesposto Cat. A e B**)

U.O. Gestione del Personale

Copia della presente comunicazione, con la data di ricevimento dell'Ufficio Protocollo, viene rilasciata alla lavoratrice al momento della consegna.

TABELLA n°1: ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO DI MANSIONI SPECIFICHE COMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O PUERPERIO-ALLATTAMENTO FINO AL 7° MESE DI ETA' DEL BAMBINO

MANSIONE	AREE/ATTIVITA' NON A RISCHIO
Mansioni amm.ve	Tutte le aree amministrative nel rispetto delle interruzioni previste dalla normativa (min. 15 min/ 2 ore di lavoro continuativo al VDT); durante le interruzioni possono essere svolte altre mansioni lavorative senza impegno visivo e fissità posturale.
Centralinista	Centralino (no turno notturno)
Portiere	Portineria (no turno notturno)
Magazziniere	Attività di supporto (amministrativa, logistica) ai magazzini aziendali
Add. guardaroba	Guardaroba (con la possibilità agevole di variare la postura)
Tecnico di laboratorio	Laboratorio analisi chimico-fisiche (fermo restando le limitazioni di cui all'allegato n°1 del DL 151/01) Laboratorio microbiologia → sono compatibili con lo stato di gravidanza le seguenti attività: - :preparazione terreni solidi/liquidi per batteriologia con l'esclusione della manipolazione di sostanze tossiche (vedi elenco sostanze indicate nell'allegato n°1); - caricamento richieste esami batteriologici e apparecchiature delle emocolture; - inserimento dei risultati tramite VDT
T.S.R.M.	Attività consentite: - Unità di Ecografia - Mansioni di supporto in aree non classificate (att. amm.ve, logistiche)
Ausiliari / OTA	Ambulatori ospedalieri ed extraospedalieri Direzione Sanitaria Dermatologia Ostetricia (no Sala Parto) Urologia Pediatria(immunizzati) Ambulatorio prelievi Policardiografia Serv. Diabetologia Centrale di sterilizzazione <i>Nelle altre aree/reparti con le restrizioni previste dall'allegato n°1</i>
Infermieri Professionali Capo Sala ASV	Ambulatori ospedalieri ed extraospedalieri (eccetto amb. dentistico, ambulatori con utilizzo di strumenti radiogeni) Ambulatorio prelievi Direzione Sanitaria Ufficio Infermieristico Dermatologia Policardiografia Serv. di Diabetologia Centrale di sterilizzazione Scuola Infermieri Neurofisiologia <i>Altri reparti con le limitazioni previste dall'allegato n°1</i>
Medici	Ambulatori ospedalieri ed extraospedalieri (eccetto ambulatori con utilizzo di strumenti radiogeni, ambulatori chirurgici) Direzione sanitaria Geriatria Medicina I [^] -II [^] -III [^] Pediatria(sogg.immunizzati) Cardiologia degenza Medicina del Lavoro Nefrocardiovascolare Fisiatria <i>Altri reparti con le limitazioni previste dall'allegato n°1</i>
Personale Sanitario laureato non medico	Fisici → non accesso in aree classificate Biologi → no attività ad alto rischio biologico (vedi allegato n°1) Chimici → no manipolazione sostanze segnalate in allegato n°1
Tutte le mansioni sanitarie	Prescrizione di utilizzo personale e continuativo dei guanti protettivi durante le manovre a rischio biologico a bassa invasività (prelievi venosi et al. come indicato nell'allegato n°1)
Tutte le mansioni	In tutte le aree dell'A.O. le lavoratrici madri (donne incinte e le madri che allattano) devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate
Allegato n°1 → vedi tabella con indicati i fattori di Rischio, le mansioni implicate e le prescrizioni per le lavoratrici madri dell'A.O. S. Gerardo di Monza	